

Relazione convegno Brescia 27 ottobre 2007**Processo esecutivo: Presupposti e regole per l'indagine sulle scritture contabili.
di Arcangelo D'Aurora**

Una delle più interessanti novità introdotte dal legislatore nell'ultima modifica del c.p.c., in relazione alla ricerca e l'individuazione di ulteriori beni da sottoporre a pignoramento, riguarda la possibilità per il creditore procedente, quando il debitore è un imprenditore commerciale, di approfondire le indagini sul patrimonio del debitore attraverso l'esame delle scritture contabili.

Tenuto conto che per una efficace e approfondita indagine ricerca dei beni, attraverso l'esame delle scritture contabili, non basta una conoscenza generale, come quella richiesta all'Ufficiale Giudiziario, ma è necessaria una specifica competenza. Per tale motivo che il legislatore ha ritenuto obbligatorio affiancare, in queste delicate operazioni, delle figure altamente qualificate come il commercialista, il notaio e l'avvocato.

Questa modifica di legge è prevista all'ottavo comma dell'articolo 492 c.p.c.
Il comma in esame prevede:

1. Se il debitore è un **imprenditore commerciale** l'ufficiale giudiziario,
2. negli stessi casi di cui al settimo comma - non ci sono beni utilmente pignorabili o sono insufficienti e i beni dichiarati dal debitore non soddisfano il creditore procedente
3. e **previa istanza del creditore procedente**, con spese a carico di questi, invita il debitore a indicare il luogo ove sono tenute le scritture contabili
4. e nomina un commercialista o un avvocato ovvero un notaio iscritto nell'elenco di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice per il loro esame al fine dell'individuazione di cose e crediti pignorabili.
5. Il professionista nominato può richiedere informazioni agli uffici finanziari sul luogo di tenuta nonché sulle modalità di conservazione, anche informatiche o telematiche, delle scritture contabili indicati nelle dichiarazioni fiscali del debitore e vi accede ovunque si trovi, richiedendo quando occorre l'assistenza dell'ufficiale giudiziario territorialmente competente.
6. Il professionista trasmette apposita relazione con i risultati della verifica al creditore istante e all'ufficiale giudiziario che lo ha nominato, che provvede alla liquidazione delle spese e del compenso.
7. Se dalla relazione risultano cose o crediti **non oggetto della dichiarazione** del debitore, le spese dell'accesso alle scritture contabili e della relazione sono liquidate con provvedimento che costituisce titolo esecutivo contro il debitore.

I punti salienti dell'ottavo comma dell'articolo 492 quindi sono:

1. il debitore è un imprenditore commerciale
2. i beni pignorati attraverso la ricerca personale dell'Ufficiale Giudiziario e della dichiarazione del debitore non sono sufficienti a soddisfare il creditore procedente;
3. istanza del creditore ... che non è d'ufficio.

4. la nomina del professionista secondo le regole stabilite dallo stesso codice di procedura civile.

Ora esaminiamo passo passo i presupposti e le regole da seguire per una corretta applicazione della norma processuale, tralasciando ogni approfondimento sulla qualifica di imprenditori commerciali (*argomento già approfondito dal relatore precedente*)

2195 Imprenditori soggetti a registrazione

Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:

- 1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
- 2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
- 3) un'attività di trasporto per terra, o per acqua o per aria;
- 4) un'attività bancaria o assicurativa;
- 5) altre attività ausiliarie delle precedenti.

Come accennato i presupposti affinché si possa dare impulso a questa indagine sono:

- la qualifica di imprenditore commerciale
- l'insufficienza di beni pignorati
- e l'istanza del creditore precedente.

Questo significa che se l'Ufficiale Giudiziario ritiene che i beni pignorati siano sufficienti a garantire il credito o sono facilmente vendibili e tali da recuperare la somma precettata entro breve termine, la legge non lo autorizza a prendere in considerazione l'istanza del creditore.

Sui presupposti appena indicati occorre fare una precisazione. Quando l'Ufficiale Giudiziario non individua beni utilmente pignorabili che garantiscano il credito per cui procede, come è ben noto, è tenuto ad invitare il debitore, l'amministratore o liquidatore della società debitrice a collaborare effettuando una dichiarazione patrimoniale indicando altre cose e crediti, diversi da quelli rinvenuti, ed i luoghi in cui si trovano, ovvero le generalità dei terzi debitori.

Qualcuno ancora oggi, dopo un anno e mezzo dall'entrata in vigore della legge, sostiene che in ipotesi di pignoramento negativo, l'Ufficiale Giudiziario non è tenuto a procedere d'ufficio all'invito ad effettuare la dichiarazione in quanto il legislatore ha previsto solo l'ipotesi di insufficienza di beni o di lunga durata della realizzazione del credito. Pertanto, secondo questa tesi, poiché non è possibile l'invito alla dichiarazione, il creditore non è legittimato a procedere all'indagine sulle scritture contabili.

Ritengo che questo tipo di interpretazione, se per ipotesi fosse confermata da voci autorevoli, sarebbe un paradosso legislativo in quanto, premesso che in assoluto un pignoramento negativo non esiste - *anche un bicchiere di carta ha un suo valore commerciale* -, una simile interpretazione vanificherebbe lo spirito delle modifiche apportate dal legislatore: responsabilità patrimoniale e collaborazione del debitore.

Ad esempio, capita non di raro che l'Ufficiale Giudiziario in una esecuzione mobiliare ai danni di un'azienda, il legale rappresentante esibisca un contratto di affitto di azienda e dichiari di non avere beni pignorabili.

Se diamo per buono la tesi della non procedibilità all'invito della dichiarazione patrimoniale e alla successiva indagine sulle scritture contabili abbiamo realizzato la legge dei furbi ... e non credo che questa rappresenti la volontà del legislatore.

Tornando alla norma,

l'articolo 492 dispone che se l'imprenditore commerciale omette la dichiarazione o effettua una dichiarazione che non cautela il credito secondo le previsioni di legge, al creditore precedente è concessa la facoltà di fare istanza all'Ufficiale Giudiziario di procedere ad una indagine sulle scritture contabili, **a sue spese**.

Per quanto riguarda il momento in cui il creditore può fare istanza all'Ufficiale Giudiziario di nominare un professionista per l'esame delle scritture contabili, occorre tener conto:

1. la presenza o meno del creditore nel luogo di esecuzione
2. il momento o la sua omissione della dichiarazione dell'imprenditore.

Pertanto, l'istanza può essere presentata:

- a. Immediatamente, se il creditore è presente nel luogo di esecuzione ed il debitore ha provveduto ad effettuare la dichiarazione patrimoniale, o
- b. trascorso il termine di 15 giorni se il debitore ha ommesso di effettuare la dichiarazione
- c. immediatamente dopo aver preso visione della dichiarazione se effettuata dopo il pignoramento ed entro i quindici giorni.

La richiesta del creditore deve essere formale in quanto è necessaria per le diverse conseguenze legate - *in termini di spese* - all'esito dell'indagine. La richiesta può essere presentata con istanza scritta o, nell'ipotesi in cui il creditore è presente nel luogo dell'esecuzione, sottoscritta dal creditore nel verbale di pignoramento redatto dall'Ufficiale Giudiziario.

Occorre precisare alcuni aspetti di ordine pratico.

L'individuazione di ulteriori beni da parte del professionista non comporta "automaticamente" il pignoramento dei predetti beni, ma potranno essere pignorati successivamente in prosecuzione del primo verbale di pignoramento ed a impulso del creditore precedente. Pertanto l'Ufficiale Giudiziario è tenuto a depositare comunque gli atti nelle 24 ore dalla chiusura del primo verbale e darà corso, se richiesto, all'indagine supplementare sulle scritture contabili.

A mio parere, quando la richiesta del creditore è effettuata nel momento in cui l'Ufficiale Giudiziario non è in possesso dei titoli, perché depositati in cancelleria, è sufficiente una copia conforme del verbale di pignoramento e una copia semplice degli atti. Tali copie sono necessarie all'Ufficiale Giudiziario per gli adempimenti successivi nonché per l'emissione del provvedimento di liquidazione.

L'Ufficiale Giudiziario a questo punto, ricevuta la formale istanza del creditore precedente, quando la richiesta non è contestuale al pignoramento, si reca presso la sede dell'impresa ed invita l'imprenditore ad indicare dove sono tenute le scritture contabili e contemporaneamente o successivamente redige processo verbale con la nomina del professionista incaricato a tale scopo.

Non si può escludere che in sede di accesso, l'imprenditore, che in un primo tempo ha ommesso la dichiarazione, possa avere un ripensamento e indichi ulteriori beni pignorabili - *anziché indicare dove sono le scritture*. In questo caso, a mio parere, l'Ufficiale Giudiziario è tenuto a ricevere la dichiarazione - *anche oltre il*

quindicesimo giorno dal pignoramento in quanto è un termine ai fini penali – e informare il creditore procedente, prima di dar corso all'indagine sulle scritture contabili, di questa nuova svolta della procedura esecutiva, **salvo ovviamente che gli ulteriori beni indicati dall'imprenditore non garantiscono il creditore.**

Conferimento dell'incarico

Per quanto concerne il nominativo del professionista da incaricare per l'esame delle scritture contabili occorre fare riferimento all'elenco di cui all'articolo 179 ter delle disp. Att. al codice di procedura civile.

A tale scopo il Consiglio notarile distrettuale, il Consiglio dell'Ordine degli avvocati e il Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti comunicano ogni triennio ai presidenti dei Tribunali appositi elenchi, distinti per ciascun circondario, rispettivamente dei notai, degli avvocati, dei commercialisti disponibili a svolgere le predette attività. A tali elenchi vanno allegare le schede formate e sottoscritte da ciascuno dei professionisti interessati con cui vengono indicate le specifiche esperienze maturate nello svolgimento di procedure esecutive o concorsuali.

Spetta al presidente del Tribunale formare l'elenco dei professionisti disponibili e a trasmetterlo ai giudici dell'esecuzione e agli U.N.E.P. unitamente a copia delle schede informative sottoscritte da ciascuno di essi.

Al termine di ciascun semestre, il presidente del Tribunale dispone la cancellazione dei professionisti ai quali in una o più procedure esecutive sia stata revocata la delega in conseguenza del mancato rispetto del termine e delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione a norma dell'art. 591-bis, co. 1, c.p.c..

I professionisti cancellati dall'elenco a seguito di revoca della delega non possono essere reinseriti nel triennio in corso e nel triennio successivo.

Alla luce delle novità su esposte, i Consigli dell'Ordine sono tenuti, ogni tre anni, a predisporre, distinti per ogni circondario, gli elenchi e a comunicarli ai tribunali.

Il professionista incaricato, con la collaborazione dell'imprenditore provvede all'esame delle scritture contabili circoscrivendola tassativamente ad una verifica di semplice accertamento dei beni utilmente pignorabili.

Se l'imprenditore si rifiuta di esibire o comunicare all'Ufficiale Giudiziario il luogo ove sono custodite le scritture contabili, il professionista è autorizzato a richiedere informazioni presso gli uffici finanziari sul luogo di tenuta delle scritture contabili nonché sulle modalità di conservazione, anche informatiche o telematiche e vi accede ovunque si trovino.

Se per ipotesi l'Ufficiale Giudiziario, nonostante più accessi non riesca a reperire l'imprenditore - assenza per diversi motivi - a mio parere è possibile procedere solo previa la notificazione di un avviso redatto dall'Ufficiale Giudiziario con cui si comunica all'imprenditore sia la volontà del creditore che il nominativo del professionista incaricato a visionare le scritture contabili.

Qualora il professionista, nel corso delle indagini, trovi degli ostacoli che impediscono il regolare svolgimento delle operazioni, può richiedere l'assistenza dell'Ufficiale Giudiziario il quale a sua volta può avvalersi della forza pubblica.

Terminata l'indagine, il professionista provvede a relazionare sia il creditore procedente che l'Ufficiale Giudiziario;

L'Ufficiale Giudiziario ricevuta la relazione nonché la nota delle spese sostenute, emette provvedimento di liquidazione a favore del professionista ed a carico del creditore procedente.

Se nella relazione risultano altri beni utilmente pignorabili che non sono stati indicati dall'imprenditore nella dichiarazione - *oppure per omessa dichiarazione* - l'Ufficiale Giudiziario, nel provvedimento di liquidazione, deve indicare questa circostanza in quanto tale provvedimento **costituisce titolo esecutivo** a favore del creditore e contro il debitore.

Al contrario se dalla relazione risultano solo i beni dichiarati dall'imprenditore, le spese restano a totale carico del creditore procedente il quale non ha nessun diritto di recuperare tale somma dal debitore.

Come già detto, se dalla relazione risultano altri beni pignorabili, il creditore potrà fare istanza al giudice per ritirare i titoli dal fascicolo e provvedere ad una nuova richiesta di pignoramento **mobiliare, immobiliare o presso terzi** valutata dal creditore stesso sulla base dei dati indicati nella relazione.

Tariffa unica. I compensi spettanti ai professionisti per l'espletamento delle attività sono determinati con una tariffa unica, distinta dalle singole tariffe professionali, definita in relazione alle attività svolte dal professionista delegato ed indipendentemente dalla qualificazione professionale del soggetto a cui sono delegate le operazioni.

Infatti gli articoli 179 bis e 169 bis disp. att. c.p.c. prevedono, infatti, che il Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Consiglio nazionale dell'Ordine degli avvocati e il Consiglio nazionale dell'Ordine dei dottori commercialisti, emani un proprio decreto con il quale si stabilisca, ogni triennio, la misura dei compensi dovuti ai professionisti per le operazioni di vendita dei beni mobili ed immobili.

Articolo 169.

(Registrazione del processo verbale di vendita)

Il cancelliere del tribunale presso il quale è depositato il processo verbale di vendita, a norma dell'articolo 537 ultimo comma del Codice, cura la registrazione di esso.

Articolo 169-bis. (1)

(Determinazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione)

Con il decreto di cui all'articolo 179-bis è stabilita la misura dei compensi dovuti ai notai, agli avvocati e ai commercialisti per le operazioni di vendita dei beni mobili iscritti nei pubblici registri.

Articolo 169-ter. (1)

(Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita)

Nelle comunicazioni previste dall'articolo 179-ter sono indicati anche gli elenchi dei notai, degli avvocati e dei commercialisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita di beni mobili iscritti nei pubblici registri.

In attesa dell'adozione di una tariffa unica, quando l'Ufficiale Giudiziario deve procedere a liquidare il compenso spettante al professionista, nel dubbio o nei casi in cui il compenso viene contestato, è consigliabile chiedere un parere formale all'ordine professionale di appartenenza del professionista al quale ha conferito l'incarico, al fine di valutare la rispondenza della parcella alle previsioni tariffarie.

Articolo 492.**(Forma del pignoramento)**

1. Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in una ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi.

2. Il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.

3. Il pignoramento deve anche contenere l'avvertimento che il debitore, ai sensi dell'articolo 495, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.

4. Quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione l'ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l'omessa o falsa dichiarazione.

5. Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicate cose mobili queste, dal momento della dichiarazione, sono considerate pignorate anche agli effetti dell'articolo 388, terzo comma, del codice penale e l'ufficiale giudiziario provvede ad accedere al luogo in cui si trovano per gli adempimenti di cui all'articolo 520 oppure, quando tale luogo è compreso in altro circondario, trasmette copia del verbale all'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Se sono indicati crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore esecutato dal momento della dichiarazione e questi è costituito custode della somma o della cosa anche agli effetti dell'articolo 388, quarto comma, del codice penale quando il terzo, prima che gli sia notificato l'atto di cui all'articolo 543, effettua il pagamento restituisce il bene. Se sono indicati beni immobili il creditore procede ai sensi degli articoli 555 e seguenti.

6. Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente può richiedere all'ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi ai fini dell'esercizio delle facoltà di cui all'articolo 499, quarto comma.

7. In ogni caso l'ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca delle cose e dei crediti da sottoporre ad esecuzione, quando non individua beni utilmente pignorabili oppure le cose e i crediti pignorati o indicati dal debitore appaiono insufficienti a soddisfare il creditore procedente e i creditori intervenuti, su richiesta del creditore procedente, rivolge richiesta ai soggetti gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche. La richiesta, eventualmente riguardante più soggetti nei cui confronti procedere a pignoramento, deve indicare distintamente le complete generalità di ciascuno, nonché quelle dei creditori istanti. L'ufficiale giudiziario ha altresì facoltà di richiedere l'assistenza della forza pubblica, ove da lui ritenuto necessario.

8. Se il debitore è un imprenditore commerciale l'ufficiale giudiziario, negli stessi casi di cui al settimo comma e previa istanza del creditore precedente, con spese a carico di questi, invita il debitore a indicare il luogo ove sono tenute le scritture contabili e nomina un commercialista o un avvocato ovvero un notaio iscritto nell'elenco di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice per il loro esame al fine dell'individuazione di cose e crediti pignorabili. Il professionista nominato può richiedere informazioni agli uffici finanziari sul luogo di tenuta nonché sulle modalità di conservazione, anche informatiche o telematiche, delle scritture contabili indicati nelle dichiarazioni fiscali del debitore e vi accede ovunque si trovi, richiedendo quando occorre l'assistenza dell'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Il professionista trasmette apposita relazione con i risultati della verifica al creditore istante e all'ufficiale giudiziario che lo ha nominato, che provvede alla liquidazione delle spese e del compenso. Se dalla relazione risultano cose o crediti non oggetto della dichiarazione del debitore, le spese dell'accesso alle scritture contabili e della relazione sono liquidate con provvedimento che costituisce titolo esecutivo contro il debitore.

9. Quando la legge richiede che l'ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito del titolo esecutivo, il pretore o il presidente del tribunale competente per l'esecuzione può concedere al creditore l'autorizzazione prevista nell'articolo 488, secondo comma.

Articolo 388 del codice penale

omissis

Quinto comma> Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a un milione.

ultimo comma> La pena di cui al quinto comma si applica al debitore o all'amministratore, direttore generale o liquidatore della società debitrice che, invitato dall'ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione.

Nomina da parte dell'Ufficiale Giudiziario di un esperto per una indagine sulle scritture contabili.**UFFICIO NOTIFICAZIONI ESECUZIONI E PROTESTI****NOMINA PROFESSIONISTA PER ESAME SCRITTURE CONTABILI**

Data

Il sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'intestato ufficio

Premesso che:

1. su istanza di AAAAAAAAAA elettivamente domiciliata in presso lo studio dell'Avvocato MMMMM, è stato richiesto a questo ufficio un pignoramento contro l'impresa commerciale
2. alla debitrice è stato notificato atto di precetto per una somma pari a euro
3. in data il sottoscritto Ufficiale Giudiziario si è recato presso la sede dell'azienda per eseguire il pignoramento con la partecipazione del creditore procedente.
4. dal verbale - *atto* - di pignoramento risulta che i beni - *mobili, immobili o crediti* - sottoposti a pignoramento in danno dell'impresa debitrice sono insufficienti per la soddisfazione del creditore procedente;
5. a seguito dell'invito rivolto all'imprenditore ai sensi dell'articolo 492, quarto comma, lo stesso ha indicato - *non ha indicato* - ulteriori cose mobili, diversi da quelli rinvenuti, ed i luoghi in cui si trovano e le generalità dei terzi debitori;
6. il creditore procedente, presente - *non presente per pignoramento presso terzi o immobiliare* - nel luogo di esecuzione, ha presentato formale richiesta al sottoscritto Ufficiale Giudiziario di procedere, **a sue spese**, ad una indagine sulle scritture contabili;
7. A seguito di tale richiesta del creditore, su mio invito, l'imprenditore ha indicato il luogo dove sono tenute le scritture private.

Premesso quanto sopra,

al solo fine di individuare ulteriori cose e crediti pignorabili attraverso l'esame delle scritture contabili, nomino, a spese del creditore istante, il Dr., di professione regolarmente iscritto nell'elenco dei professionisti di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del Codice di Procedura Civile e depositato in originale presso questo Tribunale.

Al predetto esperto sono attribuiti tutti i poteri previsti dall'articolo 492 Codice di Procedura Civile, e precisamente: *"Il professionista nominato può richiedere informazioni agli uffici finanziari sul luogo di tenuta nonché sulle modalità di conservazione, anche informatiche o telematiche, delle scritture contabili indicati nelle dichiarazioni fiscali del debitore e vi accede ovunque si trovi, richiedendo quando occorre l'assistenza dell'ufficiale giudiziario territorialmente competente"*

Inoltre si invita il professionista a trasmettere, entro il termine concordato apposita relazione con i risultati della verifica - *anche al creditore istante* - al sottoscritto ufficiale giudiziario competente a liquidare le spese ed il compenso spettante.

Si invita il professionista ad evidenziare con tutta chiarezza se, gli eventuali beni individuati dall'esame delle scritture, sono o meno compresi tra quelli pignorati o dichiarati dall'imprenditore. Tale precisazione è necessaria al sottoscritto Ufficiale Giudiziario al fine di dare esecutività o meno - *titolo esecutivo* - al provvedimento di liquidazione delle spese dell'accesso alle scritture contabili e della relazione contro il debitore.

A questo punto il professionista il Dr **Foster Verdini**, prima di accettare l'incarico e di iniziare le relative operazioni delegate, presta il giuramento di rito **"di bene e fedelmente procedere alla stima"**.

Per accettazione

Firmato Dr Foster Verdini

Firmato L'Ufficiale Giudiziario

Copia di questo provvedimento di nomina sarà trasmessa alla cancelleria di questo Tribunale per l'annotazione nell'elenco sopra indicato per le annotazioni previste dalla legge.

Modello 27.**Provvedimento di liquidazione al professionista incaricato dall'Ufficiale Giudiziario per l'indagine sulle scritture contabili.**

UFFICIO NOTIFICAZIONI ESECUZIONI E PROTESTI
TRIBUNALE di FORLI' - SEZIONE DISTACCATA di CESENA
 47023 Cesena (FC), Via Curiel 5 ☎ Telefono 0547/26882 > Fax 0547/22434

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE

Il sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'intestato ufficio;

Premesso che

- su istanza di AAAAAAAAAA elettivamente domiciliato in Cesena presso lo studio dell'Avvocato MMMMM, è stato eseguito in data 01/01/2006 un pignoramento contro l'impresa commerciale
- il Signor AAAAAAAAAA, a seguito di tale pignoramento, ha presentato formale richiesta di procedere, **a sue spese**, ad una indagine sulle scritture contabili in danno dell'impresa summenzionata;
- il sottoscritto ha incaricato e delegato per l'indagine di verifica e di ricerca di ulteriori beni utilmente pignorabili il professionista Dottor Marco Marchi, di professione commercialista;
- il professionista delegato ha trasmesso al sottoscritto Ufficiale Giudiziario in data 20 febbraio 2006 relazione dettagliata sui risultati della verifica;

Premesso quanto sopra,

- Visto l'articolo 492 del codice di procedura civile, ottavo comma;
- Vista l'istanza del creditore procedente;
- Visto l'atto di nomina del professionista;
- Vista la relazione di verifica redatta dal professionista;
- Vista e controllata la nota spese e del relativo compenso richiesto dal professionista incaricato.

LIQUIDA

A favore del Dr. Marco Marchi, nato a Milano il 12 gennaio 1970 e residente in Cesena, via Curiel 5 – codice fiscale XXXXXXXXXXXXX – la somma euro 2000,00 (duemila/00) e quindi richiede

al signor AAAAAAAAAA nato a Roma il 10/1/1940, residente in Cesena via Garibaldi 1 – codice fiscale ZZZZZZZZZZZZ – di pagare immediatamente a titolo di compenso e nota spese per l'incarico ricevuto, la somma liquidata pari ad euro 2000,00.

Ipotesi 1. Tenuto conto che dalla verifica effettuata dal professionista non sono stati individuati altri beni utilmente pignorabili, le relative spese *dell'accesso alle scritture contabili e della relazione sono a totale carico del creditore istante.*
 Cesena 28 febbraio 2006

firmato l'Ufficiale Giudiziario

Ipotesi 2. Ai sensi dell'articolo 492 del Codice di Procedura Civile, ottavo comma, ultimo paragrafo, poiché dalla relazione di verifica redatta dal professionista risultano beni - *cose o crediti* - non indicate nella dichiarazione patrimoniale effettuata dall'imprenditore, le spese dell'accesso alle scritture contabili e della relazione sono a totale carico dell'impresa commerciale debitrice ed il presente provvedimento di liquidazione costituisce titolo esecutivo a favore del creditore.

Cesena 28 febbraio 2006

firmato l'Ufficiale Giudiziario